

**BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL  
CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITÀ' PROFESSIONALE PER L'ESERCIZIO  
DELL'ATTIVITÀ' DI INSEGNANTE DI TEORIA E DI  
ISTRUTTORE DI GUIDA DI AUTOSCUOLA PER L'ANNO 2025**

**SI RENDE NOTO CHE**

- In esecuzione di quanto previsto dal vigente Regolamento Provinciale e nel rispetto di quanto disposto dalla normativa sottoelencata è indetto un bando pubblico per disciplinare le procedure e l'espletamento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di Insegnante e/o Istruttore di Autoscuola.
- Il Bando, valido fino al 31/12/2025, viene pubblicato sul sito web istituzionale della Provincia di Grosseto: [www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it).
- Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità, ed assicurino economicità e celerità di espletamento. Gli stessi devono inoltre essere effettuati in modo da consentire la valutazione, oltre che delle conoscenze, anche delle attitudini all'insegnamento dei Candidati richiedenti.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente bando e nei suoi allegati si fa riferimento al Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, al Decreto Ministeriale 26.01.2011, n. 17 Decreto Ministeriale del 01/02/2024 n.34 ed al che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
- Le norme del presente regolamento si intendono modificate solo per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie e in attesa di formale modifica verrà applicata la normativa sovraordinata.

**Richiamati i Decreti Presidenziali:**

- Decreto Presidenziale n° 48 del 22/04/2025 avente ad oggetto "Nomina componenti della Commissione d'esame per l'abilitazione alla professione di Insegnante ed Istruttore di Autoscuola" con validità fino al 22/04/2028 e sue successive modifiche.

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Visto ed approfondito la seguente normativa:**

- l'art. 123 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*";

- il Decreto Ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 e s.m.i. *“Regolamento recante la disciplina dell’attività delle autoscuole”*;
- l’art. 105, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 31/03/1998 n° 112 *“Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali”*;
- il punto 5 dell’accordo Stato-Regioni-Enti Locali del 14 febbraio 2002 *“Modalità organizzative e procedure per l’applicazione dell’art. 105 comma 3 del D.Lgs. 112/1998”*;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 21.04.2005 *“Regolamento per l’espletamento degli esami per il riconoscimento dell’idoneità degli Insegnanti di Teoria e degli Istruttori di Guida delle autoscuole”*;
- Il Decreto Ministeriale 26.01.2011, n. 17 e Decreto Ministeriale 01,02,2024 n. 34 *“Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, come modificato dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 10 gennaio 2014, n. 30, “Regolamento recante modifiche alla disciplina dell’attività delle autoscuole e dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuole”*.

## **ART. 1**

### **REQUISITI PER L'AMMISSIONE**

1. Ai sensi del D.M. 17/2011 e s.m.i. e D.M. 34/2024, nonché a quanto previsto con il Regolamento Provinciale Approvato con Delibera Consiliare n° 40 del 27/06/2025 consultabile al link <http://bit.ly/3JPYKyV>, coloro che intendano sostenere l’esame di abilitazione devono avere regolarmente partecipato al corso propedeutico di formazione iniziale di cui agli artt. 2 e 7 del D.M. 17/2011 e s.m.i. e D.M. 34/2024 e conseguito il relativo attestato di fine corso.
2. Il Candidato deve essere residente nella Provincia di Grosseto o nelle Province con la stessa convenzionate per lo svolgimento.
  - 2 bis - Considerato che trattasi del primo bando redatto ai sensi del nuovo Regolamento Provinciale approvato con Delibera di Consiglio n°40 del 27/06/2025, sono altresì ammessi, in via del tutto eccezionale e straordinaria, coloro che hanno presentato domanda di esame nel periodo tra la data di svolgimento dell’ultima sessione di esame (istituito ai sensi del vecchio Regolamento provinciale) e la data del 31/12/2024, data di scadenza del precedente bando, tale norma è valevole esclusivamente per la prima sessione di esame del 2025.

3. Possono partecipare agli esami, a pena di esclusione, coloro che alla data di presentazione della domanda siano in possesso anche dei requisiti previsti dal D.M. n° 17/2011 e s.m.i. e così specificati:

**3.1. INSEGNANTE di teoria:**

- età non inferiore a diciotto anni;
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni. Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del D.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.
- attestato di frequenza ad un corso di formazione iniziale propedeutico all'esame rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. e D.M. 34/2024;
- patente di guida della categoria B normale o speciale;

**3.2. ISTRUTTORE di guida:**

- età non inferiore a ventuno anni;

- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni. Il cittadino straniero deve presentare copia autentica del titolo di studio estero e copia autentica del titolo di studio estero tradotto ufficialmente e legalizzato (o con apposta la Postilla dell'Aia in caso di Stato dell'UE che ha firmato la Convenzione dell'Aia del 1961), con allegata Dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per il territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo stesso. Si è esentati dall'obbligo della legalizzazione del documento di studio o della Postilla dell'Aia solo se l'istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno degli Stati che hanno firmato la convenzione di Bruxelles del 1987 o se trattasi di istituzione tedesca. (Per copia autentica si intende fotocopia del documento originale accompagnata da un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46, lettera l), m), n) del D.P.R. 445/2000). Si rappresenta che la valutazione della corrispondenza del titolo di studio a quello richiesto come requisito è subordinata alla acquisizione di parere favorevole del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), in applicazione dell'art. 12 legge 29/2006 e che il rilascio dell'attestato è condizionato a tale parere;
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m.i.;
- attestato di frequenza ad un corso di formazione iniziale propedeutico all'esame rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del D.M. n. 17/2011 e s.m.i. e D.M. 34/2024;
- patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, o in altro Stato e convertita in patente di guida italiana, comprendente almeno le categorie:
  - BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.;
  - A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.;
  - BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.;

- A, BE, CE e DE, ad esclusione di quelle speciali, per l'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.;
- BE e CE speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. n. 17/2011 e s.m.i.

## ART. 2

### CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1. Al cittadino straniero è richiesta anche la conoscenza della lingua italiana da verificarsi da parte della Commissione ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Provinciale. E' comunque sufficiente che il Candidato dimostri di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore.

## ART. 3

### MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti interessati a partecipare al bando devono presentare apposita domanda, previo assolvimento dell'imposta di bollo, utilizzando il modulo presente sul sito web della Provincia di Grosseto nell'area tematica relativa alla Modulistica (***Allegato 1 al presente Bando – Mod. Autoscuole 11 – Domanda esame per Insegnante - Istruttore***) all'indirizzo <https://rb.gy/bc0ylo> riportando tutte le indicazioni in esso contenute, rilasciate sotto la personale responsabilità, ai sensi degli artt. 19 - 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
2. La domanda deve contenere tutte le dichiarazioni sostitutive ed essere corredata da tutti i documenti prescritti, oltre che essere debitamente sottoscritta ed accompagnata dalla copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore e dell'attestazione di pagamento.
3. Per l'assolvimento dell'imposta di bollo da allegare alla domanda di partecipazione di cui al p.to 1 del presente articolo, utilizzare il modello presente nell'area tematica relativa alla Modulistica (***Mod. Autoscuole 13 – Assolvimento imposta bollo***) all'indirizzo <https://rb.gy/bc0ylo>.
4. L'attestazione di versamento dovrà essere di **€ 80,00** per il solo titolo di insegnante o istruttore, di **€ 100,00** per entrambe le abilitazioni, da effettuare sul sito pagopa al link

<https://bit.ly/303rjky> indicando come causale: “*diritti di segreteria per esame e rilascio attestato abilitazione professionale di insegnante e istruttore di autoscuola*”.

5. Il conferimento dei dati da parte dell'interessato ha natura obbligatoria riguardo alle informazioni essenziali oggetto del presente bando, per cui l'omissione di dati essenziali necessari ad identificare e/o a rintracciare l'interessato non altrimenti desumibili nel contesto dell'istanza e/o negli allegati non è comunque sanabile e comporta l'automatica esclusione dalle sessioni d'esame.
6. La domanda vale per una sola sessione d'esame e deve pervenire completa della documentazione richiesta e debitamente sottoscritta, **entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della determina dirigenziale di approvazione del presente Bando**, presentata **ESCLUSIVAMENTE** tramite posta elettronica certificata (PEC) alla casella di posta elettronica istituzionale della Provincia al seguente indirizzo:

[provincia.grosseto@postacert.toscana.it](mailto:provincia.grosseto@postacert.toscana.it)

7. **Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato, l'omessa, l'incompleta, l'errata dichiarazione dei requisiti previsti dal presente bando, la mancata o ritardata presentazione degli allegati richiesti, il mancato pagamento degli oneri di istruttoria o la non consentita modalità di presentazione della domanda comportano la non accettabilità della domanda stessa, ai fini dell'ammissione all'esame.**
8. E' fatta salva la possibilità di provvedere alla relativa regolarizzazione nel caso di irregolarità ed omissioni rilevabili d'ufficio e non costituenti falsità, il nuovo termine che viene fissato per produrre i documenti regolarizzati, avrà carattere perentorio.
9. Si richiama l'attenzione sulle sanzioni amministrative e penali previste dalla legge per dichiarazioni non veritiere o per mancata esibizione della documentazione richiesta nell'ambito dei controlli previsti.
10. I candidati portatori di handicap, che intendano fruire dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5.2.1992, n.104, devono richiedere nella domanda di ammissione gli ausili e i tempi aggiuntivi occorrenti in relazione allo specifico handicap. La richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure concorsuali/selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi è determinata a insindacabile giudizio

della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non possono eccedere il 50% del tempo assegnato per le singole prove. Tutta la documentazione di supporto alla richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo della Provincia di residenza entro e non oltre i dieci giorni antecedenti la data fissata per lo svolgimento della prova scritta d'esame, unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentirà di fornire l'assistenza richiesta con modalità adeguate come previsto dalla normativa vigente.

## **ART. 4**

### **SESSIONE DI ESAME**

1. Le sessioni d'esame previste per l'anno 2025, saranno almeno una per ogni tipologia di abilitazione.
  - 1.1. Saranno ammessi alla sessione d'esame non più di 20 candidati, sulla base dell'ordine cronologico della presentazione delle domande, eventuali domande di ammissione eccedenti il numero di 20, qualora validamente presentate, saranno ammesse di diritto, alla sessione d'esame successiva alla presente.
2. Le prove d'esame per conseguire le abilitazioni professionali vertono sulle materie previste dal D.M. 17/2011 così come modificato dal D.M. 34/2024.
3. E' data facoltà alla Commissione, di articolare le prove d'esame in più giornate e per tipologia di abilitazione.
4. Non sono previste sessioni di recupero e la tassa d'esame non sarà restituita in nessun caso.
5. Eventuali cambi di sede d'esame, di data o di orario, qualora si rendessero necessari per causa di forza maggiore sono comunicati esclusivamente sul sito web istituzionale della Provincia di Grosseto [www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it), tale pubblicazione si intende quale notifica ai candidati.
6. Se, a giudizio della Commissione esaminatrice, il giorno di una prova d'esame non sarà possibile l'espletamento della stessa, ne verrà stabilito il rinvio con comunicazione orale ai candidati presenti e successiva pubblicazione sul sito web istituzionale della Provincia di Grosseto [www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it), quale notifica ai candidati, della nuova data ed ora.

## **ART. 5**

### **CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA D'ESAME**

1. Le date, l'orario dell'inizio delle prove d'esame e l'elenco dei candidati ammessi all'esame, sarà pubblicato, nel rispetto della normativa sulla privacy, sul sito web istituzionale della Provincia di Grosseto [www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it), con valore di pubblicità legale ai sensi dell'art.32 della legge 69/2009, almeno venti giorni prima della data prevista per la prima prova scritta ed almeno 5 giorni prima per le prove successive ed avrà valore di notifica agli interessati.

1.a) L'elenco dei Candidati ammessi, identificati esclusivamente con il numero di protocollazione attribuito a seguito di ricezione della domanda di ammissione mediante posta elettronica certificata (PEC), sarà pubblicato nel rispetto della normativa relativa alla privacy.

1.b) Ai soli Candidati esclusi sarà data comunicazione motivata tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Il Candidato che non può presentarsi alla prova d'esame per la quale è convocato dovrà presentare, all'Ufficio competente, idonea documentazione a giustificazione dell'assenza, e se ritenuta idonea verrà riconvocato per la prima seduta d'esame utile.

3. La domanda del Candidato che non sia presentato alla prova d'esame senza giustificato motivo decade da ogni effetto, verrà archiviata e le eventuali prove già sostenute dovranno essere ripetute.

## **ART. 6**

### **PARTECIPAZIONE ALLA PROVA D'ESAME E REGOLE DI COMPORTAMENTO**

1. Per poter sostenere l'esame, i Candidati ammessi dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti d'identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.

2. Non sarà consentito l'accesso alla prova al Candidato che si presenta dopo la chiusura delle operazioni di riconoscimento.

3. Il Presidente della Commissione, verificata la validità della seduta, darà avvio alla prova d'esame prevista.

4. Ai Candidati durante lo svolgimento della prova, a pena di nullità, è fatto divieto assoluto di:

- comunicare fra loro verbalmente o per iscritto;
- mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d'uso;

- consultare testi, appunti o pubblicazioni di qualunque specie;
- copiare o far copiare le risposte dei quesiti;
- utilizzare altre penne al di fuori della penna fornita;
- utilizzare altri fogli al di fuori delle schede;
- utilizzare o comunque tenere attivi telefoni cellulari, palmari o altra strumentazione elettronica di comunicazione
- allontanarsi dall'aula prima della consegna degli elaborati.

5. La Commissione esaminatrice curerà l'osservanza delle disposizioni impartite ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari.

6. Il Candidato che contravviene alle disposizioni suddette e/o abbia copiato in tutto o in parte la prova sarà allontanato dall'aula e considerato respinto in tutte le prove d'esame.

## ART. 7

### SVOLGIMENTO PROVE D'ESAME

#### 1. INSEGNANTI DI TEORIA

L'esame consiste in due prove scritte e due prove orali con le seguenti modalità:

- **la prima prova** scritta, della durata di trenta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, con possibilità di commettere, su un numero complessivo di sessanta domande, non più di due errori;
- **la seconda prova** scritta (dalle 2 alle 6 ore) consiste in una trattazione sintetica di tre temi scelti dalla Commissione fra le materie di cui all'allegato 1 del Decreto ministeriale 1° febbraio 2024 n.34, a ciascuno dei quali può essere assegnato un punteggio da zero a dieci. La prova è considerata superata se il candidato Ottiene una votazione non inferiore 5/10 su ciascuna delle tre prove, e complessivamente non inferiore a 18/30
- **la terza prova** è orale e consiste nella simulazione di una lezione di teoria su di un argomento scelto dalla commissione. La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione almeno pari a 18/30;
- **nella quarta prova** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione almeno pari a 18/30.

Nel caso che, dopo aver superato una o più prove, non si superi una delle successive, non occorre necessariamente ripetere anche quelle superate: infatti, è possibile ripetere anche più volte la seconda, o la terza o la quarta prova in sessioni successive, purché l'esame si concluda tutto, con esito positivo, entro e non oltre il termine di due anni decorrente dall'esito positivo della prima prova.

L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

## **2. ISTRUTTORI DI GUIDA**

La prova consiste in una prova scritta, una prova orale ed una prova pratica di istruzione alla guida, da svolgersi con le seguenti modalità:

- **la prima prova** scritta, della durata di trenta minuti, consiste nella compilazione di due schede d'esame, di trenta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, con possibilità di commettere, su un numero complessivo di sessanta domande, non più di due errori;
- **nella seconda prova** il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione almeno pari a 18/30;
- **nella terza prova** il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione:
  - per conseguire l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, dovrà dimostrare capacità di istruzione alla guida di un veicolo della categoria B e della categoria CE;
  - per conseguire l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, dovrà dimostrare capacità di istruzione alla guida di un motociclo
    - della categoria A, di un veicolo della categoria B e di un veicolo della categoria CE;
  - per conseguire l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, dovrà dimostrare capacità di istruzione alla guida di un veicolo della Categoria B e di un veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;
  - per conseguire l'abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, dovrà dimostrare capacità di

istruzione alla guida di un motociclo della categoria A, di un veicolo della categoria B e di un veicolo della categoria CE o D a scelta della Commissione;

- la prova pratica, tranne la prova su motociclo, deve essere sostenuta su veicoli dotati di doppi comandi aventi caratteristiche conformi a quelle dei veicoli utili a conseguire le patenti di categoria A, B, C, CE e D prescritte dall'allegato II, lettera B del D.Lgs. 18 Aprile 2011, n.59. Il candidato, a pena di esclusione, deve presentarsi il giorno dell'esame provvisto dei veicoli necessari per sostenere le prove previste, che possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un centro di istruzione o da un'impresa di noleggio. I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati. Il Candidato dovrà fornire alla commissione il giorno feriale antecedente alla data prevista per la prova pratica il documento denominato **(Allegato 2 al presente Bando – Mod. Autoscuole 14 – Dichiarazione veicoli)** reperibile al link <https://rb.gy/bc0ylo> debitamente compilato, firmato e datato. La Commissione si riserva di effettuare verifiche circa la copertura assicurativa del veicolo prima dell'inizio della prova.

La prova è considerata superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 5/10 su ciascuna delle prove e un valore del punteggio minimo complessivo pari a 12/20, se deve sostenere due prove su due veicoli, o pari a 18/30 se deve sostenere tre prove su tre veicoli.

Nel caso che, dopo aver superato una o più prove, non si superi una delle successive, non occorre necessariamente ripetere anche quelle superate: infatti, è possibile ripetere anche più volte la seconda, o la terza in sessioni successive, purché l'esame si concluda tutto, con esito positivo, entro e non oltre il termine di due anni decorrente dall'esito positivo della prima prova.

L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova la conseguita abilitazione.

### **3. ABILITAZIONE PER APERTURA AUTOSCUOLA IN VESTE DI TITOLARE/ LEGALE RAPPRESENTANTE**

Il Candidato di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011 e s.m.i. e D.M. 34/2024 che intende conseguire l'abilitazione di Istruttore, utile per l'apertura di un'Autoscuola in veste di Legale Rappresentante – da specificare a cura del Candidato nell'istanza di partecipazione - dovrà sostenere solo la prova a quiz e la prova orale.

#### **4. ESTENSIONI DELL'ABILITAZIONE**

- L'insegnante di teoria già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da istruttore di guida, frequentato il corso di formazione integrativo in base all'abilitazione che intende conseguire, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove d'esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prima prova.
- L'istruttore di guida già abilitato che intenda conseguire l'abilitazione da insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l'abilitazione da insegnante di teoria, frequentato il corso di formazione integrativo in base all'abilitazione che intende conseguire, sostiene l'esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l'abilitazione da insegnante di teoria, con esclusione della prima prova.
- L'istruttore di guida già abilitato per l'istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intenda estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti, se in possesso dei requisiti di ammissione necessari, frequenta un corso integrativo di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta.

Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a 6/10.

Qualora l'esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

L'esito positivo dell'esame è annotato su un attestato che comprova l'integrazione della conseguita abilitazione.

La mancata presentazione alla prova d'esame, il giorno e all'ora stabiliti, è considerata rinuncia alla prova stessa.

### **ART. 8**

#### **ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI**

1. Al termine della correzione di ciascuna prova la Commissione forma l'elenco dei Candidati, identificati con il numero di protocollazione della domanda, che hanno

sostenuto le varie prove con l'indicazione dell'esito di ciascuna prova, che in caso sia positivo costituirà titolo di ammissione alla prova successiva.

2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processi verbali da trasmettere al Dirigente competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami il cui atto di approvazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia.

3. Successivamente, l'elenco dei Candidati idonei identificati con il numero di protocollazione della domanda, sarà pubblicato nel rispetto della normativa sulla privacy, sul sito web istituzionale della Provincia di Grosseto [www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it) ed avrà valore di notifica agli interessati.

4. Il Dirigente del Servizio Provinciale competente, sulla base dei verbali sottoscritti dalla Commissione, al termine di ogni sessione d'esame rilascerà il titolo di abilitazione attestante l'idoneità all'esercizio della professione nei tempi stabiliti dalla Commissione d'esame, le modalità di rilascio del titolo, da ritirare direttamente dall'interessato presso gli Uffici della Provincia di Grosseto previa assolvimento dell'imposta di bollo, saranno indicate sul sito web istituzionale della Provincia di Grosseto [www.provincia.grosseto.it](http://www.provincia.grosseto.it).

- In ciascun attestato viene indicata la tipologia dell'abilitazione conseguita.

- Nell'attestato di abilitazione ad Istruttore vengono anche precisate le tipologie di cui all'articolo 5 comma 1 e 2 del D.M. 17/2011 e s.m.i. e D.M. 34/2024.

- Sarà cura dell'Ufficio competente tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.

## **ART. 9**

### **INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, la Provincia di Grosseto si riserva la facoltà di effettuare controlli sia a campione, che in tutti i casi vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal Candidato in autocertificazione ai fini dell'esame.

2. E' prevista la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate in modo da procedere alla regolarizzazione delle irregolarità ed omissioni formali non costituenti falsità.

3. L'abilitazione all'esercizio delle professioni di insegnante ed istruttore di autoscuola, è automaticamente sospesa, qualora l'interessato perda almeno uno dei requisiti di ammissione richiesti dal presente bando. La sospensione dell'abilitazione opera fino alla cessazione delle cause determinanti.

4. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente dell'Area Edilizia, Territorio, Ambiente e Sviluppo economico Ing. Gianluca Monaci.
5. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: Servizio Mobilità, Territorio, Ambiente e Sviluppo Economico – U.P. Motorizzazione Civile - P.za dei Martiri d'Istia, 1 - Grosseto Tel 0564/484255-226 o agli indirizzi email [r.cangioli@provincia.grosseto.it](mailto:r.cangioli@provincia.grosseto.it) e [l.vincentelli@provincia.grosseto.it](mailto:l.vincentelli@provincia.grosseto.it).
6. Il Servizio e l'Ufficio competente non si terranno responsabili della mancata conoscenza da parte del Candidato di quanto previsto nel presente Bando e nei suoi allegati.
7. Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda allo Statuto, ai Regolamenti dell'Ente e alle norme generali del Codice Civile.
8. Gli atti della Commissione di esame saranno custoditi, per l'eventuale accesso, presso il Servizio Mobilità, Territorio e Ambiente – U.P. Motorizzazione Civile - P.zza dei Martiri d'Istia, 1 – Grosseto.
9. Avverso al presente provvedimento è possibile presentare ricorso all'Autorità competente nei termini di legge.

## **ART. 10**

### **TRATTAMENTO DATI**

1. Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 si informa che i dati personali conferiti saranno raccolti presso il Servizio Mobilità e Trasporti e trattati esclusivamente per le finalità istituzionali inerenti l'attività dell'Ente ed, in particolare, in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei/informatici.
2. Per i dati conferiti possono essere promosse in ogni momento azioni di rettifica, di aggiornamento, di integrazione e cancellazione.
3. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai Candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
4. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Grosseto.

**Il Dirigente**  
**dell'Area Edilizia, Territorio, Ambiente e**  
**Sviluppo Economico**  
*Ing. Gianluca MONACI*